MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n.135 dei 21/05/2012 – 31/05/2012** **Udienza pubblica del 17/04/2012**
Massima n. 1:	**Titolo** Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia - Tassa automobilistica - Riserva allo Stato del gettito dell'addizionale - Jus superveniens – Estensione delle censure proposte dalla Regione siciliana nei confronti del preesistente testo dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111 alla nuova formulazione della medesima norma come introdotta dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Trasferimento della questione sul testo attualmente vigente. **Testo** Deve trasferirsi alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011 come introdotta dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, successiva alla proposizione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale a suo tempo proposta dalla Regione siciliana nei confronti del preesistente testo della citata disposizione; tale norma ha modificato il secondo periodo dell'impugnato comma 21 dell'art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, variando, a partire dal 2012, l'importo dell'addizionale da 10 euro per ogni chilowatt superiore ai 225 a 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 («A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.»). Detto ius superveniens, tuttavia, non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Regione è rivolta alla

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

	prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito.
Note:	**Atti oggetto del giudizio:** Artt. 23, c. 21° del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Massima n. 2:	**Titolo** Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia – - Tassa automobilistica – Violazione degli artt. 36, primo comma del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e 2, primo comma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) per attribuzione allo Stato del gettito della tassa automobilistica di spettanza regionale – Non fondatezza. **Testo** Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, c. 21°, e 40, c. 2°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111 in quanto, nella specie, ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della Regione siciliana e cioè: a) la novità dell'entrata tributaria; b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Ciò in quanto l'addizionale erariale introdotta dalla denunciata normativa (sia essa qualificabile come un'addizionale in senso stretto oppure come una sovrimposta), comportando una maggiore entrata, deve essere considerata una «nuova entrata tributaria», ai sensi del primo comma dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria dello statuto siciliano e, in ordine all'ulteriore condizione della "specificità della destinazione del gettito della nuova entrata", va osservato che, in base agli evocati parametri, essa è soddisfatta quando la legge statale stabilisce che il gettito sia utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate» che, nel caso di specie, sono individuati dalla lettera b dell'alinea del comma 2 dell'art. 40 del medesimo decreto-legge, per provvedere «alle minori entrate ed alle maggiori spese». Pertanto, secondo l'interpretazione piú ragionevole, conforme a Costituzione, tale previsione va intesa nel senso che il gettito dell'addizionale è interamente destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese indicate nell'alinea ed è ripartito («quota parte») tra le svariate voci di tali minori entrate e di maggiori spese, indipendentemente dall'evenienza che il gettito dell'addizionale non sia sufficiente per provvedere all'intera copertura.
Note:	**Atti oggetto del giudizio:** Artt. 23, c. 21° del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con

	modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Art. 40, lettera b) dell'alinea del comma 2 del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; **Parametri costituzionali:** Art. 36, primo comma del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Art. 2, primo comma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
Massima n. 3:	**Titolo** Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia – Tassa automobilistica – Residuo di una quota di riserva allo Stato del gettito dell'addizionale – Rivendicazione dell'attribuzione alla regione siciliana **Testo** Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, c. 21°, e 40, c. 2°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111 in quanto, fermo restando che, nell'ipotesi in cui, dopo l'integrale soddisfacimento delle «particolari esigenze» di copertura elencate nell'alinea del comma 2 dell'art. 40, qualora residui una quota del gettito dell'addizionale erariale, la Regione potrà legittimamente rivendicare l'attribuzione di detto residuo, eventualmente sollevando conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Note:	**Atti oggetto del giudizio:** Artt. 23, c. 21° del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15/07/2011, n. 111, come modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. **Parametri costituzionali:** Art. 36, primo comma del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Art. 2, primo comma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it